

REGOLAMENTO (CEE) N. 64/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 1987****recante modifica del regolamento (CEE) n. 7/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 7/87 della Commissione, del 2 gennaio 1987 ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di carciofi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽⁴⁾,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 2,45 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 7/87 è sostituito dall'importo di 4,07 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1987, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.